

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

2^a (Giustizia)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2013

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(116) PALMA. - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

(273) ZANETTIN ed altri. - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

(296) BARANI. - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

(394) CASSON ed altri. - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

(546) CALIENDO ed altri. - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

La senatrice **STEFANI** (LN-Aut) informa che il suo Gruppo presenterà per la discussione in Assemblea una serie di emendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al nuovo testo unificato dei relatori per i disegni di legge in titolo, adottato dalle Commissioni riunite nella seduta del 5 settembre e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

I proponenti danno per illustrati i rispettivi emendamenti.

Il relatore per la Commissione giustizia **CASSON** (PD), anche a nome dell'altro relatore **ZANETTIN** (PdL), si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.10 e 2.1. Si pronuncia favorevolmente anche sull'emendamento 1.13, a condizione che sia riformulato facendo riferimento sia al comma 1 sia al comma 2. Inoltre, si rimette alle Commissioni riunite sull'emendamento 3.0.1 e invita a ritirare le rimanenti proposte di modifica riferite agli articoli da 1 a 5, preannunciando in caso di mantenimento un parere contrario.

Il sottosegretario BERRETTA si rimette alle Commissioni riunite sugli emendamenti 1.1 e 1.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1. Sulle altre proposte riferite agli articoli da 1 a 5, si pronuncia in modo conforme al relatore.

I proponenti ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.2, 1.6, 1.9, 1.11, 1.14 e 5.2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 1.1 e 1.3. L'emendamento 1.4 decade per l'assenza dei proponenti. Accolto l'emendamento 1.5, l'emendamento 1.7 decade per l'assenza dei proponenti.

Le Commissioni riunite convengono, quindi, di accantonare gli emendamenti 1.8, 1.12 e 2.2. L'emendamento 1.10 è accolto.

Il presidente della Commissione giustizia PALMA, accogliendo la proposta dei relatori, riformula l'emendamento 1.13 in un nuovo testo (1.13 testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione ed è accolto. Anche l'emendamento 2.1 è accolto, mentre è respinto il 3.1. L'emendamento 3.0.1 decade per l'assenza del proponente, mentre gli emendamenti 4.1 e 5.1 sono respinti con distinte votazioni.

Il relatore CASSON (PD), d'accordo con l'altro relatore ZANETTIN (PdL), esprime un parere favorevole sugli emendamenti 6.7 e 6.8, del quale propone una riformulazione accolta dal presentatore, e invita a ritirare le altre proposte di modifica all'articolo 6, in considerazione dell'equilibrio politico e tecnico che si è determinato sulla formulazione di quella disposizione nel testo unificato.

Il sottosegretario BERRETTA si esprime in modo conforme. Sottolinea l'opportunità di non subordinare la candidatura all'accettazione della domanda di aspettativa. È preferibile inserire una norma, in base alla quale in ogni caso l'esercizio delle funzioni nella carica è subordinato all'effettiva decorrenza dell'aspettativa.

Il senatore BARANI (GAL) sottolinea la necessità di assicurare la netta separazione, anche formale, fra i poteri. Pertanto, ritiene inopportuno che il magistrato che abbia partecipato alle elezioni e abbia svolto un incarico politico torni a svolgere le funzioni nell'ordine giudiziario.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea che la separazione fra i poteri deve risultare anche all'apparenza, altrimenti si inficerebbero l'indipendenza della magistratura e la terzietà dei giudici. A suo avviso, è inopportuno ammettere che sulla base di una semplice domanda di aspettativa, il magistrato possa dare vita a un partito politico ed esercitare le funzioni parlamentari, o anche quelle di ministro o assessore, per poi tornare a fare il magistrato. Quello della contiguità o sovrapposizione delle funzioni giudiziarie con quelle degli altri poteri dello Stato è, a suo avviso, uno dei più antichi problemi del Paese.

Il senatore CALIENDO (PdL) sottolinea che la formulazione dell'articolo 6 del testo unificato corrisponde alla necessità di fissare il massimo di limitazioni compatibilmente con il rispetto dell'articolo 51, terzo comma, della Costituzione. Il limite dell'esercizio delle funzioni al di fuori del distretto (o della regione) in cui si è svolta la carica politica, l'obbligo di attività collegiale e il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi rappresentano, a suo giudizio, una garanzia per l'indipendenza e la terzietà dei giudici.

Il senatore LO GIUDICE (PD) ritiene che la soluzione individuata dai relatori con la formulazione dell'articolo 6 sia equilibrata. Essa è condivisa dalla sua parte politica.

Il presidente PALMA ritira l'emendamento 6.10.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e gli identici 6.4 e 6.5, nonché il 6.6. Successivamente, con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 6.7 e 6.8 (testo 2), mentre è respinto l'emendamento 6.9.

Il relatore CASSON (PD) si pronuncia quindi sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi, concorde l'altro relatore ZANETTIN (PdL). Esprime un parere favorevole sugli emendamenti 7.1,

7.3, 8.1, 12.2 e 12.3 e si rimette alla Commissione sugli emendamenti 7.2 e 12.0.1. Invita quindi a ritirare gli altri emendamenti, preannunciando in caso di mantenimento un parere contrario.

Il sottosegretario BERRETTA si esprime in modo conforme al relatore e pronuncia un parere favorevole sugli emendamenti 7.2 e 12.0.1.

Con separate votazioni sono accolti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e 8.1. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (PdL), l'emendamento 9.1 è respinto. È respinto anche l'emendamento 10.1. Decaduto il 10.2 per l'assenza dei proponenti, sono respinti gli emendamenti 11.1 e 12.1, mentre sono accolti il 12.2 e il 12.3. Successivamente sono respinti gli emendamenti 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7, mentre il 12.0.1 è accolto.

Il senatore CALIENDO (PdL) e il presidente PALMA ritirano gli emendamenti 1.8, 1.12 e 2.2, precedentemente accantonati, con riserva di ripresentarli per la discussione in Assemblea.

Infine, le Commissioni riunite conferiscono ai relatori Casson e Zanettin il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul nuovo testo unificato da loro predisposto per i disegni di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, nonché a provvedere al coordinamento formale del testo.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.

N. 116, 273, 296, 394, 546

Art. 1

1.1

PALMA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «se prestano» fino a: «della candidatura» con le seguenti: «se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura,».

1.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I limiti di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, o presso le rispettive procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia nei 12 mesi precedenti la data di accettazione della candidatura».

1.3

PALMA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «se hanno prestato» fino a: «assunzione dell'incarico» con le seguenti: «se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico,».

1.4

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, terzo periodo; sopprimere le parole: «, consigliere circoscrizionale».

1.5

PALMA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «se hanno prestato» fino a: «assunzione dell'incarico» con le seguenti: «se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico,».

1.6

PALMA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non si trovino in aspettativa almeno sei mesi prima del giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale».

1.7

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trovino in aspettativa almeno sei mesi» con le seguenti: «pongano in aspettativa almeno un mese».

1.9

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « ovvero non si trovino in aspettativa almeno» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «trenta giorni».

1.8

CALIENDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «almeno sei mesi prima del giorno di assunzione» con le seguenti: «all'atto di accettazione».

1.10

PALMA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «che precedano di meno di 180 giorni il termine naturale della legislatura».

1.11

PALMA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «che non chiedono» fino alla fine, con le seguenti: «che non si trovino in aspettativa alla data di accettazione della candidatura».

1.12

CALIENDO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «non chiedono» fino alla fine, con le seguenti: «non si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.».

1.13

PALMA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano qualora i magistrati interessati abbiano cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari per dimissioni o collocamento a riposo o qualsivoglia altra ragione».

1.13 (testo 2)

PALMA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora i magistrati interessati abbiano cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari per dimissioni o collocamento a riposo o qualsivoglia altra ragione».

1.14

CALIENDO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «entro venti giorni dalla cessazione o dallo scioglimento.».

Art. 2

2.1

PALMA

Al comma 1, prima delle parole: «Ministro, Viceministro» inserire le seguenti: «Presidente del Consiglio, Vicepresidente del Consiglio,»

2.2

PALMA

Al comma 1, sostituire le parole: «siano collocati» con le seguenti: «si trovino.».

Art. 3

3.1

BUEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità) – 1. La dichiarazione di accettazione della candidatura agli enti territoriali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

3.0.1

D'ASCOLA

Dopo l'articolo inserire, il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

All'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) l'omissione della comunicazione da effettuare senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura da parte del magistrato, anche se collocato fuori dal ruolo organico, che abbia ricevuto una o più proposte concrete, da lui seriamente valutate, di candidatura a competizioni politiche o amministrative, ovvero di assicurazione di incarichi o di altri uffici incompatibili con la permanenza in servizio. L'illecito disciplinare sussiste anche nel caso in cui sia il magistrato a proporsi per le candidature ovvero per l'assunzione delle cariche o degli uffici di cui al periodo precedente".».

Art. 4

4.1

BUEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Status dei magistrati in costanza di mandato*) - 1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa non conservano il trattamento economico di cui godevano, ma percepiscono la sola indennità corrisposta in ragione della carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio».

Art. 5

5.1

BUEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti*) - 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, non possono essere ricollocati nel ruolo di provenienza.

2. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale non possono essere ricollocati nel ruolo di provenienza.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono ricoprire i soli incarichi di cui all'articolo 6».

5.2

PALMA

Al comma 1, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: «I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare di appello, o presso le rispettive procure generali nonché presso la procura nazionale antimafia sono ricollocati in ruolo negli uffici giudiziari di provenienza con obbligo di permanenza per cinque anni».

Art. 6

6.1

BUEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato, ai sensi del presente articolo e delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 9.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:

a) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 9;

b) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero, per almeno cinque anni;

c) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani, per almeno cinque anni;

d) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.2

ALBERTINI, SUSTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento italiano o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare ad esercitare funzioni giudiziarie e sono destinati, su loro richiesta, al Ministero della giustizia ovvero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, anche in soprannumero, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio. Possono essere, altresì, collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le richieste di cui al comma 1, pena la decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al medesimo comma entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 2 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.3

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale, per almeno cinque anni. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

2-bis. Ove ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Consequentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

Consequentemente sopprimere l'articolo 9.

6.4

PALMA

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

6.5

CALIENDO

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

6.6

PALMA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

6.7

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: «, in tale periodo,» con le seguenti: «, per un periodo di due anni».

Consequentemente, al medesimo comma 2, lettera a), nel terzo e quarto periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «due anni».

6.8 (testo 2)

PALMA

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da: «possono essere» fino alla fine del periodo con le seguenti: «o presso le rispettive procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza ovvero presso un altro ufficio per

un periodo di almeno cinque anni, e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Conseguentemente, sopprimere il quarto ultimo periodo.

6.8

PALMA

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, inserire dopo le parole: «Corte militare d'appello possono essere» con le seguenti: «o presso le rispettive procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono».

Conseguentemente, sopprimere il quarto ultimo periodo.

6.9

CALIENDO

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

6.10

PALMA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Art. 7

7.1

PALMA

Al comma 1, dopo le parole: «ai magistrati nominati», inserire le seguenti: «Presidente del Consiglio, Vicepresidente del Consiglio» e dopo le parole: «Sottosegretari di Stato» inserire le seguenti: «o Presidente di regione o Vicepresidente di regione o assessore regionale, provinciale o comunale»

7.2

PALMA

Al comma 1 sopprimere le parole: «o capi di gabinetto di un Ministro».

7.3

PALMA

Alla rubrica dopo la parola: «governo» inserire le seguenti: «nazionale, regionale o locale».

Art. 8

8.1

PALMA

Al comma 1 sopprimere le parole: «nonché in materia di loro destinazione al termine del mandato o incarico».

Art. 9

9.1

CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

9.2

PALMA

Sopprimere il comma 2.

Art. 10

10.1

BUEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative) - 1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono essere ricollocati in ruolo e si applicano per essi le disposizioni di cui all'articolo 6».

10.2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o circoscrizionale».

Art. 11

11.1

BUEMI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare le loro funzioni, e si applicano per essi le disposizioni di cui all'articolo 6, in quanto compatibili».

Art. 12

12.1

CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno».

12.2

PALMA

Al comma 1, dopo le parole: «parlamentare europeo,» inserire le seguenti: «del mandato regionale».

12.3

PALMA

Al comma 1, sostituire le parole da: «governo, nonché» fino a: «comunale o provinciale» con le seguenti: «governo nazionale, regionale o locale,».

12.4

CALIENDO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

12.5

BUEMI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni» e le parole: «per il periodo di due anni» con le seguenti: «per il periodo di cinque anni».

12.6

CALIENDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per il periodo di due anni» con le seguenti: «per il periodo di tre anni:».

12.7

CALIENDO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

12.8

PALMA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) sono destinati con il loro consenso al Ministero della giustizia;».

12.0.1

PALMA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale dopo la lettera *g)* inserire la seguente:

"*g-bis)* se, avendo partecipato a competizioni elettorali politiche europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero avendo ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale, una delle parti abbia partecipato nei dieci anni precedenti ad analoghe competizioni elettorali ovvero ricopra o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale;"

2. All'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, dopo la parola: "*g)*" inserire le parole: "*e g-bis*".

3. All'articolo 51, comma 1, del codice di procedura civile dopo il numero 5) inserire il seguente:

"6) se, avendo partecipato a competizioni elettorali politiche europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero avendo ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale, una delle parti abbia partecipato nei dieci anni precedenti ad analoghe competizioni ovvero ricopra o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale"».